

I. DISPOSIZIONI GENERALI

MINISTERO DEL CONSUMO

17957 *Risoluzione del 18 luglio 2023 della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo, che modifica la risoluzione del 12 luglio 2012 per approvare la disposizione di attuazione degli articoli 26 e 27 del regio decreto 1613/2011 del 14 novembre 2011 per quanto riguarda l'identificazione dei partecipanti al gioco d'azzardo nel controllo delle esclusioni soggettive; e la risoluzione del 6 ottobre 2014 che approva il modello da utilizzare nel sistema informativo di monitoraggio dei registri delle operazioni di gioco d'azzardo.*

La legge 13/2011 del 27 maggio sulla regolamentazione del gioco d'azzardo stabilisce il quadro normativo per l'attività di gioco a livello statale nelle sue varie forme, al fine di tutelare l'ordine pubblico, combattere le frodi, prevenire comportamenti di dipendenza, tutelare i diritti dei minori e salvaguardare i diritti dei partecipanti ai giochi.

Nel quadro dell'attuazione di tale legge è stato promulgato il regio decreto 1613/2011 del 14 novembre, che attua la legge n. 13/2011 del 27 maggio sulla regolamentazione del gioco d'azzardo per quanto riguarda i requisiti tecnici delle attività di gioco. Agli articoli 26 e 27, tale norma disciplinava l'identificazione dei partecipanti, nonché il controllo dei divieti soggettivi di partecipazione ai giochi, attraverso un sistema di verifica che doveva essere applicato dagli operatori di gioco.

Nel quadro dell'attuazione di tali disposizioni è stata emanata la risoluzione del 12 luglio 2012 della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo per approvare la disposizione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 19 luglio 2012, di attuazione degli articoli 26 e 27 del regio decreto 1613/2011 del 14 novembre 2011 per quanto riguarda l'identificazione dei partecipanti al gioco d'azzardo nel controllo delle esclusioni soggettive; ed è stata modificata al fine di rafforzare i processi di verifica dell'identità effettuati dagli operatori di gioco sui dati forniti dai partecipanti dalla risoluzione del 31 ottobre 2018, della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo, sulla modifica di alcune risoluzioni relative alle attività di gioco d'azzardo di cui alla legge 13/2011, del 27 maggio 2018 sulla regolamentazione del gioco d'azzardo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'8 novembre 2018.

Quattro anni dopo l'ultima modifica e dieci anni dopo l'approvazione del suddetto quadro normativo, l'esperienza maturata in questo periodo rende opportuno aggiornare tali processi di verifica dell'identità effettuati dagli operatori di gioco attraverso una nuova modifica della risoluzione del 12 luglio 2012.

In particolare, attraverso la presente risoluzione, vengono aggiornati gli obblighi degli operatori per quanto riguarda le comunicazioni che devono riferire alla direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo, eliminando, da un lato, l'obbligo di trasmettere determinate comunicazioni relative al numero di interrogazioni effettuate e introducendo un obbligo di comunicazione della cancellazione dei registri degli utenti. Allo stesso modo, sono disciplinati l'accesso telematico alla sezione delle persone decedute del registro civile tramite il servizio di verifica dell'identità e le condizioni alle quali gli operatori effettueranno controlli periodici sull'identità dei partecipanti e la verifica che gli stessi non siano interessati dai divieti soggettivi di partecipazione, di propria iniziativa o su richiesta della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo.

Infine, la risoluzione del 6 ottobre 2014 della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo, che approva il modello di dati da utilizzare nel sistema di monitoraggio delle informazioni dei registri delle operazioni di gioco d'azzardo, è modificata al fine di introdurre un nuovo stato del giocatore.

La presente risoluzione è stata sottoposta alla procedura d'informazione nel settore

delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

In virtù di ciò, e a seguito di una relazione favorevole della procura dello Stato presso il ministero del Consumo, la direzione generale decide quanto segue:

Articolo uno. *Modifica della decisione del 12 luglio 2012, che approva lo strumento di attuazione degli articoli 26 e 27 del regio decreto 1613/2011 del 14 novembre, per quanto riguarda l'identificazione dei partecipanti al gioco d'azzardo e il monitoraggio delle esclusioni soggettive dal gioco d'azzardo, come segue:*

Uno. La sezione 7, paragrafo 6, dell'allegato I è soppressa.

Due. La sezione 11, paragrafo 5, dell'allegato I è soppressa.

Tre. Un nuovo paragrafo 4 è aggiunto alla tredicesima sezione dell'allegato I, che recita come segue:

“4. L'operatore deve informare la direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo della cancellazione delle registrazioni degli utenti. La comunicazione deve essere effettuata tramite il servizio di verifica dell'identità dei partecipanti della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo. La direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo non mette a disposizione degli operatori informazioni relative alle registrazioni degli utenti cancellate conformemente alla sezione 11, paragrafo 3, della presente risoluzione. La richiesta effettuata all'operatore per l'attivazione di una registrazione dell'utente precedentemente cancellata richiede l'identificazione del partecipante e la verifica che lo stesso non sia interessato da nessuno dei divieti soggettivi nei termini stabiliti nella presente risoluzione.”

Quattro. Nell'allegato I è inserito una quattordicesima sezione, che recita come segue:

“Quattordicesima. *Controllo dei divieti di accesso al gioco degli utenti deceduti.*

1. Ai sensi del paragrafo seguente, la direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo metterà a disposizione degli operatori di gioco d'azzardo un sistema per la verifica del fatto che i partecipanti registrati sulle loro piattaforme non siano deceduti.

2. Gli operatori di gioco devono verificare ogni giorno che i partecipanti in possesso di una registrazione attiva dell'utente non siano registrati come deceduti nel servizio di verifica dell'identità dei partecipanti della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo. A tal fine, con la frequenza indicata, la direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo genererà e metterà a disposizione degli operatori un file informatico aggiornato in cui figureranno le modifiche che, a seguito dell'iscrizione dei dati di registrazione nella sezione delle persone decedute del registro civile, sono state apportate nel servizio di verifica dell'identità dei partecipanti della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo e che riguardano i partecipanti registrati da ciascun operatore. Quando, a causa di motivi tecnici o di mancata disponibilità del servizio, la direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo non è in grado di mettere a disposizione degli operatori l'aggiornamento dei dati, la verifica sarà effettuata con i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento fornito.

Nei casi in cui le modifiche rivelino che uno dei partecipanti in possesso di una registrazione attiva è iscritto nella sezione delle persone decedute del registro civile, l'operatore procederà alla cancellazione della stessa. In questi casi, la

cancellazione non impedirà la liquidazione del conto di gioco e il pagamento degli importi che, a titolo di deposito o premi precedentemente versati, corrispondono al legittimo erede, in conformità con la normativa applicabile. In caso di cancellazione del conto, si applicano le disposizioni della sezione 13, paragrafo 4, della presente risoluzione.”

Cinque. Nell'allegato I è inserito una quindicesima sezione, che recita come segue:

“Quindicesima. *Revisioni periodiche*

1. Gli operatori di gioco possono effettuare controlli specifici sui loro partecipanti in relazione all'identificazione e alla verifica di questi ultimi, in modo da sincerarsi che essi non siano interessati da nessuno dei divieti soggettivi nei termini previsti dalla presente risoluzione. L'operatore deve richiedere l'autorizzazione e comunicare l'inizio e la fine di tali processi di verifica attraverso il servizio di verifica dell'identità dei partecipanti della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo nei termini stabiliti dalla direzione generale stessa.

2. La direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo può imporre agli operatori di gioco di effettuare controlli specifici sui loro partecipanti in relazione alla loro identificazione e verifica, in modo da sincerarsi che questi non siano interessati da nessuno dei divieti soggettivi nei termini stabiliti nella presente risoluzione. A tal fine, la direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo genererà e metterà a disposizione degli operatori un file informatico in cui figurano i partecipanti interessati e l'operazione da effettuare. Gli operatori di gioco devono verificare quotidianamente l'esistenza di tali file attraverso il servizio di verifica dell'identità dei partecipanti della direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo e, se del caso, intraprendere le azioni richieste.”

Articolo due. *Modifica della risoluzione del 6 ottobre 2014, che approva il modello di dati da utilizzare nel sistema di monitoraggio delle informazioni dei registri delle operazioni di gioco d'azzardo, come segue:*

La sezione 3.5.7.2 (“stato del giocatore”) dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

“3.5.7.2 Stato del giocatore

Lo “stato” del giocatore comprende due campi:

StatoCNJ, in cui l'operatore è invitato a distinguere tra:

- A: Attivo. Indica lo stato di un giocatore che è stato debitamente identificato e verificato mediante documentazione.
- PV: In attesa di verifica del documento. Indica lo stato di un giocatore la cui identità non è stata debitamente confermata tramite un sistema di verifica documentale.
- S: Sospeso. Indica lo stato di un giocatore che l'operatore ha deciso di sospendere dopo due anni consecutivi di inattività.
- C: Cancellato. Indica lo stato di un giocatore che è stato cancellato dopo un periodo di quattro anni successivi alla sospensione.
- CD: Cancellato a causa del decesso. Indica lo stato del giocatore che è stato identificato come deceduto.
- SC: Sospensione provvisoria. Indica lo stato del giocatore che è soggetto a sospensione provvisoria da parte dell'operatore per sospetto comportamento collusivo o fraudolento o per aver consentito l'uso della registrazione dell'utente da parte di terzi.
- AC: Annullamento del contratto. Indica lo stato di un giocatore che è soggetto a sospensione provvisoria e per il quale, secondo l'operatore, sussistono

prove di aver commesso frodi o collusione o di aver fornito il proprio account utente a terzi, spingendo l'operatore a sciogliere unilateralmente il contratto.

– PR: Divieto soggettivo. Indica lo stato di giocatore soggetto a uno qualsiasi dei divieti soggettivi stabiliti dall'articolo 6 della legge 13/2011 (minori, iscritti nel RGIAJ, associazioni ecc.)

– AE: Autoescluso. Indica lo stato di un giocatore che decide volontariamente di escludersi dal gioco offerto dall'operatore.

– O: Altri. Altre possibili situazioni del giocatore diverse da quanto sopra.

EstadoOperador [stato dell'operatore], in cui l'operatore inserisce lo stato conformemente alla denominazione nella sua piattaforma.”

Disposizione finale unica. *Entrata in vigore*

La presente risoluzione entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Madrid, 18 luglio 2023 - Direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo, Mikel Arana Echezarreta.